REGOLAMENTO (CEE) N. 3681/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

recante misure transitorie per l'applicazione del regime degli importi differenziali nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1958/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 31 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2889/87 (5), prevede un regime di controllo degli scambi comunitari, applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987, che consente l'applicazione degli importi differenziali di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87;

considerando che per i prodotti che hanno formato l'oggetto di scambi intracomunitari anteriormente al 1° novembre 1987 non è stato redatto l'esemplare di controllo T 5; che per il caso in cui i suddetti prodotti siano nuovamente scambiati tra gli Stati membri a partire dalla summenzionata data è opportuno adeguare il regime di controllo previsto dall'articolo 31 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 e consentire di redigere un esemplare di controllo nello Stato membro in cui i prodotti si trovano;

considerando che per stabilire l'importo dell'aiuto finale di cui beneficiano i prodotti scambiati tra gli Stati membri anteriormente al 1° novembre 1987 è opportuno precisare lo Stato membro nel quale i suddetti prodotti sono stati raccolti; che in assenza di un esemplare di controllo T 5, fino al 31 dicembre 1987 gli Stati membri possono tener conto del certificato d'acquisto al prezzo minimo, come previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2889/87; che è possibile che i prodotti in questione siano oggetto di una domanda di identificazione dopo il 31 dicembre 1987 e occorre in tal caso precisare che in assenza di un esemplare di controllo T 5 è possibile stabilire lo Stato membro nel quale i prodotti sono stati raccolti, dopo aver effettuato i necessari controlli, in base al certificato di acquisto al prezzo minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A richiesta dell'interessato, alle condizioni previste all'articolo 31 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85 e nella misura in cui sia comprovato con soddisfazione di uno Stato membro che i piselli, le fave, le favette o i lupini dolci che si trovano sul suo territorio sono stati raccolti in un altro Stato membro e scambiati anteriormente al 1° novembre 1987, in deroga al disposto dello stesso paragrafo l'esemplare di controllo ivi previsto viene redatto nello Stato membro in cui si trovano i prodotti.

In tal caso, l'esemplare di controllo è subordinato alle modalità previste nel suddetto articolo 31 bis; in particolare, la casella 41 reca l'indicazione dello Stato membro in cui è stato comprovato che i prodotti sono stati raccolti.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1988, qualora i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci non siano oggetto di un esemplare di controllo T 5, per stabilire l'importo dell'aiuto da versare all'utilizzatore si considera che lo Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti corrisponde a quello che ha rilasciato il certificato di acquisto al prezzo minimo previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3540/85.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1988.

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.
(4) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 23.
(6) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente